ISTITUZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL CLERO E DEI MINISTRI DI CULTO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA E NUOVA DISCIPLINA DEI RELATIVI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Art. 21

Contributo a carico dello Stato

Agli oneri del Fondo per l'applicazione della presente legge, lo Stato concorre con un contributo straordinario di lire 4.120.000.000. A partire dall'anno 1972 il contributo annuo complessivo dello Stato in favore del Fondo stesso e' stabilito in 2.454.500.000 lire ed e' elevato a lire 3.224.500.000 a partire dall'anno 1974. (1) (2) (3)(4)(5(6)

Versione in vigore dal 10 luglio 1996, non più in vigore dal 20 giugno 1997 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici
Estremi	Legge 22 dicembre 1973, n. 903
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1974

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il Decreto 30 dicembre 1989 (in G.U. 14/3/1990, n. 61) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, fissato, a partire dall'anno 1974, in L. 3.224.500.000, e' cosi' aumentato: a decorrere dal 1° gennaio 1982, L. 3.872.624.500; a decorrere dal 1° gennaio 1983, L. 4.662.640.000; a decorrere dal 1° gennaio 1984, L. 5.245.470.000; a decorrere dal 1° gennaio 1985, L. 5.749.035.120; a decorrere dal 1° gennaio 1986, L. 6.070.981.086; a decorrere dal 1° gennaio 1987, L. 6.423.097.989".

(2) Il Decreto 23 marzo 1990 (in G.U. 21/9/1990, n. 221) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, da L. 6.423.097.989 a L. 6.769.945.280 annue".

(3) Il Decreto 10 aprile 1991 (in G.U. 16/10/1991, n. 243) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1989, da L. 6.769.945.280 a L. 7.392.780.246".

(4) Il Decreto 6 maggio 1993 (in G.U. 11/8/1993, n. 187) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1991 da L. 7.917.667.643 a L. 8.519.410.383".

(5) Il Decreto 17 novembre 1994 (in G.U. 20/12/1994, n.296) ha disposto (con l'art. 1, comma 2)che " Il contributo a carico dello Stato di

cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1992, da L. 8.519.410.383 a L. 9.081.691.468".

(6) Il Decreto 3 giugno 1996 (in G.U. 25/06/1995, n. 147) ha disposto (con l'art. 1, comma 2)che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1993, da L. 9.081.691.468 a L. 9.444.959.127".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-previdenza-del-clero-e-dei-ministri-di-culto/art-21-contributo-a-carico-dello-stato/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it